



TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE COMMERCIALE

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

N. 284/2025 R.G.E. IMM.



Il Giudice dell'Esecuzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.03.2026

rilevato che all'udienza il creditore procedente ha richiesto la vendita del compendio pignorato;

ritenuto disporre la vendita dei beni pignorati, con delega alle operazioni *ex art. 591 bis c.p.c.*, in quanto, sentiti i creditori, non si ravvisano specifiche ragioni di tutela degli interessi delle parti che impongano di procedere direttamente alle operazioni di vendita (*ex art. 591 bis co. 2 c.p.c.*);

rilevato che, con provvedimento del giorno **31.10.2025**, il G.E. ha nominato quale custode in sostituzione l'avv. Adele Gaetana Lagna, e che si rende opportuno delegare lo stesso professionista nominato custode all'espletamento delle attività elencate nell'art. 591 *bis c.p.c.*;

osservato che non sussistono elementi per ritenere che le modalità telematiche, come di seguito disposte, siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori;

letti gli artt. 569, 576 e 559 c.p.c.

DISPONE

la vendita del compendio pignorato, nelle forme di rito (ordinarie o speciali, in caso di credito fondiario) così come descritto e individuato nell'istanza di vendita e nella **relazione dell'Esperto Arch. Ferdinando Saurio depositata in data 15.01.2026**, da intendersi qui integralmente richiamata nel suo contenuto.

DESCRIZIONE DEI LOTTI

LOTTO UNICO

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Abitazione di tipo Popolare sita in Sannicola (LE) alla Via Aria Sana s.n.c. (catastralmente identificata come Via Crumisi s.n.c.), della superficie commerciale, comprensiva delle pertinenze, di 291,47 mq..



IDENTIFICAZIONE CATASTALE:

- foglio 32, particella 1130, sub. 2, categoria A/4, classe 3, consistenza 6 vani, superficie totale 138 mq, escluse aree scoperte 121mq, Rendita 238,60€, indirizzo catastale: via Crumisi piano Terra.

Trattasi di fabbricato unifamiliare con finalità residenziale costituito da n. 2 piani fuori terra (piano terra e primo piano adibiti ad abitazione), n.2 aree esterne di cui una antistante con un fabbricato abusivo ed una retrostante ed infine dal lastricato solare di copertura. Il tutto di esclusiva pertinenza.

L'ingresso all'intero lotto avviene dall'"area esterna antistante" di pertinenza che dà su via Aria Sana, mentre l'area esterna retrostante si affaccia su una campagna confinate con altra proprietà, lateralmente confina con lotti di simile tipologia costruttiva di altre proprietà.

Dalla via Aria Sana snc per mezzo di un cancello automatico (funzionante) si accede all'"area esterna antistante" dalla quale a sua volta si accede sia al fabbricato originario-abitazione di n. 2 piani fuori terra (piano terra e primo) sia a un fabbricato abusivo di n. 1 piano fuori terra (piano terra) realizzato a rustico con funzione presumibilmente di box auto e n. 2 vani non definibili dal punto di vista della finalità. Dall' "area esterna antistante" si accede al fabbricato originario adibito ad abitazione che risulta al piano terra caratterizzato da un ulteriore ampio ambiente abusivo identificato come "soggiorno", il quale è divenuto il nuovo accesso all'abitazione stessa.

L'accesso all'intero "LOTTO UNICO" avviene da un cancello unico, sia carraio che pedonale, che dà sulla via comunale Aria Sana ed è sprovvisto di numero civico. Da tale cancello carraio (automatico) si accede nell'area esterna antistante al corpo di fabbrica originario (quella che nella planimetria di rilievo-stato attuale dei luoghi redatto del CTU si caratterizza come "area scoperto 01") comprendente: un ampio percorso sia pedonale che carraio finalizzato cioè all'accesso e sosta di autoveicoli e porzioni a verde (aiuole), che sviluppano circa una superficie netta pari a 118,15mq; un terrazzo posto a livello del vano soggiorno (abusivo) dal quale si accede al fabbricato originale- abitazione, che sviluppa una superficie netta pari a 22,50. Nello stesso terrazzo sono collocati una caldaia e una pilozza.

In quest'area esterna antistante, accorpato su 3 lati del muro di cinta, è stato realizzato un ampio fabbricato abusivo di un solo piano fuori terra (piano terra) che si presenta a rustico.

In questo fabbricato abusivo sono presenti n.3 vani la cui funzione non è definita con chiarezza. Infatti si può solo presumere, che uno dei tre vani che caratterizzano il fabbricato abusivo stesso e che nella planimetria di rilievo del CTU viene identificato come "Vano abusivo 01", risulti avere funzione di box-auto per la presenza di un'ampia basculante. Tale basculante è anche l'unico accesso al fabbricato abusivo stesso, mentre i

restanti due vani identificati come “Vano abusivo 02” e “Vano abusivo 03” risultano non avere una chiara funzione.

Il “Vano abusivo 01” ha una superficie netta pari a 30,15mq, il “Vano abusivo 02” ha una superficie netta pari a 37,80mq e infine il “Vano abusivo 03” ha una superficie netta pari a 4,25mq.

E’ inoltre presente uno scoperto retrostante rispetto al fabbricato originario-abitazione denominato nella planimetria di rilievo come “area scoperta 02” il cui accesso non avviene né dal fabbricato originario-abitazione né esternamente al lotto. Esso si presenta come un’area a verde abbandonata con un muro di cinta, visibilmente danneggiato-diroccato, che lo delimita. La superficie netta di quest’“area scoperta 02” è pari a 50mq.

Dall’area esterna antistante il fabbricato originario-abitazione, mediante una rampa di scale esterna in muratura, si accede al terrazzo posto allo stesso livello del nuovo vano abusivo (“soggiorno”) dal quale si accede a sua volta all’immobile-abitazione originario caratterizzato da numero 2 piani fuori terra (piano terra e piano primo).

Il fabbricato originario-abitazione si compone al piano terra dei seguenti vani, identificati nella planimetria di rilievo-stato attuale dei luoghi come: “soggiorno” (abusivo) di 28,30mq netti (altezza interna – tetto a unica falda inclinata con altezza interna netta massima di m 2,80 e minima di m 2,30), una “cucina-pranzo” di 21,70mq netti (altezza interna netta di m 4,53), “ripostiglio” di 3,10mq netti (altezza interna netta variabile perché ricavato nel sottoscala), “letto 01” di 18,05mq netti (altezza interna netta di m 3,90) e un “bagno 01” di 5,50mq netti (privo di aerazione naturale ma con aerazione forzata; altezza interna netta di m 3,04, ed è situato al disotto del terrazzino al piano primo). Dal soggiorno abusivo al piano terra mediante una scala interna ad una rampa si raggiunge il pianerottolo del piano primo dal quale si accede sia ai vani del piano primo che ad un terrazzino. Il terrazzino ha una superficie netta di 4,60mq. Il piano primo si compone dei seguenti vani: “studio” di 13,50mq netti (altezza interna netta di m 3,95), “cucina 02” di 8,00mq netti (altezza interna netta di m 3,54), “letto 02” di 13,30mq netti (altezza interna netta di m 3,66) e un “bagno 02” di 3,90mq netti (sprovvisto di un solaio o di una copertura soffitto quindi il bagno è in comunicazione diretta con il vano “letto 02”).

Dal vano “letto 02” al piano primo, tramite una porta con anta a specchio si accede al vano scala interno che porta al “lastricato solare di copertura” che ha una superficie netta pari a 34,24mq. Il “lastricato solare di copertura”, nonostante sia di esclusiva proprietà/pertinenza dell’immobile oggetto dell’esecuzione, risulta liberamente comunicante, senza muretti di delimitazione, con la proprietà confinante. Esso è caratterizzato da un’ampia superficie calpestabile corrispondente alla superficie sviluppata dal piano primo del fabbricato originario-abitazione. Sul lastricato solare di copertura sono presenti: l’antenna tv, un’unità esterna di climatizzatore e una canna

fumaria corrispondente all'ex camino presente al piano primo nello specifico nel vano sottostante identificato come "cucina 02".

Come in precedenza detto l'ingresso all'intero lotto avviene dal prospetto con il muro di cinta realizzato in blocchi di carparo in discrete condizioni sia manutentive che estetiche. Su tale muro di cinta si apre il cancello elettrico funzionante realizzato in metallo verniciato di colore bordò che è in condizioni manutentive insufficienti e presenta evidenti porzioni di ruggine.

L'ingresso carraio è interessato da corpi illuminanti incassati nella parte inferiore della muratura in carparo, e da un faro da esterno che sormonta uno dei pilastri in carparo dell'ingresso e che si presenta in sufficienti condizioni, vi è inoltre una telecamera. Da tale ingresso si accede all'"area scoperto 01" che corrisponde al percorso sia pedonale che a quello per gli autoveicoli oltre che di sosta degli stessi. L'"area scoperto 01" antistante il fabbricato originario-abitazione da un lato è caratterizzata da un muretto basso realizzato in carparo con una staccionata in legno di colore bianco in discrete condizioni manutentive ed estetiche. E' presente anche una stretta e lunga aiuola contenente arbusti. La pavimentazione del percorso e della sosta pedonale e di autoveicoli è realizzata in battuto di cemento e si presenta in sufficienti condizioni.

Sul lato opposto al muretto basso con staccionata è stato realizzato il già citato fabbricato abusivo di un solo piano (terra) con il prospetto esterno sull'"area scoperto 01" grossolanamente "rifinita" con ampie porzioni intonacate ed altre lasciate a rustico. Sono presenti infissi in pvc con vetrocamera ma sono solo appoggiati nel varco vuoto, si presentano privi di imbotti e non sono fissati. L'infisso esterno corrispondente al "vano abusivo 03" risulta mancante.

La muratura perimetrale del fabbricato abusivo è costituita prevalentemente da blocchi di tufo ma anche da blocchi forati in cemento localizzati in sporadiche porzioni, il tutto si presenta in condizioni manutentive insufficienti ed esteticamente mediocri. L'unico ingresso a tale fabbricato abusivo avviene da una basculante per autoveicoli nella quale è ricavata una porta pedonale. La funzione di questa basculante è permettere l'accesso nel vano identificato come "Vano abusivo 01". La basculante si presenta in condizioni mediocri, risulta necessaria un'adeguata manutenzione del meccanismo manuale di apertura. Il "Vano abusivo 01" oltre che avere la funzione di ricovero autoveicoli risulta essere utilizzato anche come deposito. Internamente sia i muri perimetrali che le tramezzature divisorie interne sono a rustico realizzate in blocchi di tufo. Dal "Vano abusivo 01" mediante una vecchia porta in legno, datata ed in pessime condizioni, si accede al "Vano abusivo 02" anche questo utilizzato come deposito con la presenza di un'apertura (occultato con un pannello in legno) comunicante direttamente con il lotto confinante di altra proprietà. Dal "Vano abusivo 02" si accederebbe (attualmente non accessibile, ma visionabile) in un piccolo vano

identificato come “Vano abusivo 03” anche questo totalmente a rustico e non utilizzato.

Questo fabbricato abusivo ha la pavimentazione in battuto di cemento in mediocri condizioni, mentre il soffitto inclinato ad unica falda è realizzato da strutture portanti con travi longitudinali in legno poggiate su travi trasversali in putrelle metalliche a sezione a doppia “T” poggiate su pilastri realizzati con blocchi in cemento forati rivestiti da blocchi di tufo, il tutto sormontato da pannelli termoisolanti. Tutto si presenta in insufficienti e grossolane condizioni. Nel fabbricato abusivo su descritto è presente solo l’impianto elettrico realizzato in maniera rudimentale e non sottotraccia, i corpi illuminanti sono delle semplici lampadine il tutto in condizioni mediocri. Questo fabbricato risulta essere abusivo e non conforme rispetto a quanto ufficialmente definito dall’unica Pratica Edilizia – SCIA n. 25/2014 presente presso l’Uff. Edilizia Privata del Comune di Sannicola (LE). Tale difformità deve essere considerata rilevante in quanto si riferisce ad un importante incremento di volumetria. Inoltre tale fabbricato abusivo oltre a non essere conforme urbanisticamente risulta difforme anche catastalmente.

Nell’“area scoperto 01” è presente una rampa di scale a cielo aperto realizzata in muratura pitturata di grigio, delimitata da muretti di contenimento intonacati e pitturati di colore giallino e sormontati da livellini in cemento anch’essi pitturati. Nel muretto della scala nel lato rivolto verso i gradini sono incassati dei corpi illuminanti segnapasso (faretti rettangolari per esterno) in discrete condizioni. Da tale scala si accede ad un “terrazzo” situato a livello del fabbricato originario-abitazione. Il “terrazzo” è delimitato da un lato dal muro di cinta del lotto, da un altro lato dal vano abusivo “soggiorno” accorpato al fabbricato originario-abitazione, mentre per i restanti due lati uno corrisponde al muro della scala esterna e l’ultimo all’“area scoperto 01”. Il “terrazzo” ha una pavimentazione in battuto di cemento di colore grigio, i muretti sono realizzati in muratura intonacati e pitturati di colore giallo sormontati da livellini in cemento anch’essi pitturati, inoltre in questi muretti sono interposte delle porzioni di balaustre in ferro zincato che si presentano in mediocri condizioni con evidente presenza di ruggine e scrostamento della verniciatura. Nel terrazzo sono collocati arredi economici per esterno, una pilozza ed in un angolo è collocata discretamente nascosta la caldaia.

Da questo terrazzo si accede al vano abusivo in accorpamento al fabbricato originario-abitazione denominato nella planimetria di rilievo-stato attuale dei luoghi come “soggiorno”. A tale vano abusivo (“soggiorno”) si accede da un’ampia porta finestra realizzata in pvc effetto legno con vetro camera, che a tutti gli effetti è divenuto l’unico accesso al fabbricato originario-abitazione. Tale “soggiorno” si presenta ad un solo piano, con una copertura inclinata a falda unica (coibentata). Internamente il “soggiorno” è caratterizzato da una pavimentazione in gres-porcellanato di colore

chiaro con fughe scure in discrete condizioni. Il soffitto e i muri sono regolarmente intonacati e pitturati di colore chiaro in discrete condizioni, l'impianto elettrico è di "recente realizzazione" sottotraccia ed è presente un impianto di climatizzazione con un'unità split interna ed un'unità esterna (funzionante). L'illuminazione è a soffitto e si presenta priva di lampadario con solo la lampadina a vista, il riscaldamento avviene attraverso un calorifero in alluminio di recente fattura che si presenta in buone condizioni e mediante una stufa a gas. Gli infissi esterni sono in discrete condizioni realizzati in pvc finitura legno con vetro camera e veneziane poste esternamente infine le cassette elettriche sono incassate nei muri comprese di frutti di colore nero ma prive delle placchette. Questo vano identificato come "soggiorno" è abusivo e tale tipologia di difformità risulta di rilevante importanza in quanto consiste in un aumento di cubatura/volumetria. Tale difformità non trova ovviamente corrispondenza nel confronto tra la Pratica Edilizia – SCIA n. 25/2014 (unica pratica edilizia) e lo stato attuale dei luoghi/rilievo redatto dal CTU.

È da evidenziare che nell'elaborato grafico di rilievo dello stato attuale dei luoghi dal sottoscritto elaborato la maggior parte degli ambienti non hanno la stessa denominazione e finalità presente nella Pratica Edilizia – SCIA n. 25/2014, questo deriva dall'effettivo uso dei vani nello stato attuale dei luoghi - realtà (ved.: Allegato n. 10 – Docum. Fotografica; Allegato n. 11 – Pratiche Edilizie e Planimetrie dello Stato Attuale/Rilievo).

Da questo vano abusivo ("soggiorno"), mediante un ampio arco passante, il soggiorno viene messo in comunicazione direttamente e senza porta con il piano terra del fabbricato originario-abitazione, nello specifico con il vano identificato nella planimetria di rilievo come "cucina-pranzo". Questo vano è coperto da una volta a stella, l'illuminazione e l'aerazione naturale provengono dal libero collegamento con il vano adiacente "soggiorno" (vano abusivo). Per tutto il piano terra di questo fabbricato la pavimentazione e il battiscopa non sono quelli originari ma sono come quelli del "soggiorno" abusivo gres-porcellanato in discrete condizioni. I muri sono intonacati e pitturati di colore chiaro in sufficienti condizioni fatta eccezione per delle tracce di umido di risalita provenienti dal vespaio. Il soffitto a volta è intonacato e pitturato e presenta delle evidenti macchie di umidità e condensa, si presenta in mediocri condizioni. Nella parte bassa dei muri sono presenti tracce di umido di risalita tipicamente dovuta ad un inadeguato vespaio isolante. In questo vano "cucina-pranzo" è presente una piccola parete attrezzata con piano cottura, lavello etc di fattura economica e in mediocre condizione. In questo vano sono collocati il quadro elettrico, un citofono e un termostato. L'illuminazione è a soffitto con un lampadario di tipo economico, ed è presente un calorifero in alluminio di "recente fattura" ed in discrete condizioni. L'impianto elettrico in parte è sottotraccia e in parte a vista, le cassette elettriche sono incassate nei muri con presenza di frutti di colore nero ma prive delle placchette e si presentano in sufficienti condizioni.

Da questo vano “cucina-pranzo” mediante una porta a soffietto in materiale plastico in pessime condizioni si accede ad un piccolo ripostiglio ricavato nel sottoscala, sono installate al suo interno anche una lavatrice ed una asciugatrice.

Sempre dal vano “cucina-pranzo” per mezzo di una porta in legno di fattura datata sia nella sua essenza che esteticamente e in pessime condizioni, si accede nel vano identificato come “letto 01” anche in questo caso con volta a stella e finiture come il vano descritto in precedenza. In questo vano sono presenti: infissi esterni ricavati nella parte alta dei muri con apertura elettrica a ribalta (funzionanti) realizzati in pvc finitura effetto legno in vetrocamera; un impianto di climatizzazione mediante un’unità interna split con relativa unità esterna; rivestimento di tre della 4 pareti del vano con pannelli in cartongesso sicuramente utilizzati per l’occultamento di una forte presenza di umidità. Tali pannelli sono regolarmente pitturati e si presentano in condizioni sufficienti. All’interno di questo vano “letto 01” è presente un finestro realizzato con telaio in alluminio cromato e vetro a specchio. Tale finestro è in condivisione-comunicante con il vano adiacente il “bagno 01”, quindi non è un infisso che dà verso l’esterno, e si presenta in discrete condizioni. La volta a stella del vano “letto 01” presenta delle evidenti macchie di umido oltre che un’ampia macchia giallastra che risulta frutto della rottura della tubazione del bagno posto al piano primo (“bagno 02”). La volta si presenta in mediocri condizioni. Per il vano “letto 01” le finiture dei pavimenti, muri, l’impianto elettrico, calorifero, lampadario etc sono come quelli descritti in precedenza e si presentano nelle stesse condizioni. Dal vano “letto 01” mediante una porta in legno di fattura datata sia nella sua essenza che esteticamente in condizioni pessime, si accede al vano identificato come “bagno 01”, questo vano è ricavato in corrispondenza del “terrazzino” del piano primo. Nella Pratica Edilizia – SCIA n. 25/2014 quello che al piano terra risulta essere un lungo corridoio, corrispondente al sottoscala che collega il piano terra al piano primo ed al terrazzino posto al piano primo, nello stato attuale dei luoghi risulta essere stato diviso in due porzioni per ricavare il “bagno 01” e il “ripostiglio”. Questi due vani “bagno 01” e “ripostiglio” non sono conformi all’unica pratica edilizia presente ed approvata ma si tratta di una difformità sanabile. Il “bagno 01” si presenta privo di aerazione naturale ma è munito di aerazione artificiale, è privo di luce naturale in quanto il finestro presente non dà verso l’esterno ma nel vano “letto 01” pertanto dal punto di vista normativo risulta essere inutile. Il “bagno 01” risulta essere completo di lavello, bidet, water (con cassetta di scarico in materiale plastico), di un termoarredo verticale moderno in buone condizioni e di un box doccia in muratura con tendina in materiale idrorepellente. Il “bagno 01” è caratterizzato dallo stesso pavimento in piastrelle di forma quadrata in gres-porcellanato con fughe scure come nel resto degli ambienti che compongono il piano terra, in sufficienti condizioni. Il piatto doccia e le pareti corrispondenti all’ingombro stesso della doccia sono rivestiti da tessere di cm 2x2 di

colorazione bianche e azzurre effetto mosaico per un'altezza pari a 1,96m, così come le restanti pareti del bagno sono rivestite dello stesso materiale ma per un'altezza di 1,65m. Il rivestimento del "bagno 01" soprattutto nella doccia risulta in condizioni mediocri addirittura con diverse tessere mancanti. Il "bagno 01" è coperto da una volta a botte con evidenti tracce di umidità-muffa.

Dal vano abusivo identificato come "soggiorno" si accede anche al vano scala interno al fabbricato originario-abitazione che risulta l'unico collegamento verticale tra il piano terra e il primo piano.

Esso è caratterizzato da un'unica rampa molto ripida che sbarca in un pianerottolo di smistamento sia per i vani posti al piano primo che per l'accesso ad un "terrazzino" esterno. Il "terrazzino" risulta, come piano di calpestio, sottoposto rispetto al pianerottolo e al piano primo. L'accesso dal pianerottolo del vano scala interno al fabbricato al "terrazzino" esterno avviene mediante una porta realizzata in pvc effetto legno con vetro camera in discrete condizioni. Sono poggiati nel terrazzino dei blocchi di muratura a modo di gradini per coprire l'esistente dislivello tra il pianerottolo e il terrazzino stesso. Il "terrazzino" non ha una particolare funzione, su uno dei muri che lo circoscrivono è posizionata un'unità esterna per la climatizzazione. La pavimentazione risulta indecifrabile in quanto è coperta da uno strato di guaina bituminosa (impermeabilizzante) di colore grigio in pessime condizioni. Una parte del "terrazzino" è direttamente comunicante con uno scoperto dell'immobile confinante di altra proprietà.

Dal pianerottolo del vano scala evidenziato in precedenza si accede al piano primo, nello specifico nel vano identificato come "studio". Tale vano è coperto da una volta a stella parzialmente visibile in quanto condivisa da vani adiacenti ("bagno 02" e "Letto 02"). Le pareti e la volta sono regolarmente intonacati e pitturati ma sono presenti evidenti e ampie macchie di umido sulle stesse. La pavimentazione è sicuramente frutto di una manutenzione (SCIA n. 25/2014) concomitante con quella avvenuta al piano terra infatti anche in questo caso è realizzata in gres-porcellanato di colore chiaro con fughe scure. L'impianto elettrico è sottotraccia, l'illuminazione è a soffitto (lampadario) e sono presenti un termosifone in ghisa di colore bianco (discrete condizioni) e un'unità interna split di climatizzazione. L'infixo esterno è di "recente" fattura con apertura ad anta realizzato in pvc con finitura effetto legno con vetrocamera (in discrete condizioni) munito anche di inferriata esterna in metallo verniciata. Dallo "studio" si accede ai vani identificati come "letto 02" e "cucina 02". La "cucina 02" attualmente viene utilizzata esclusivamente per contenere oggettistica varia, ha un soffitto con volta a botte pitturato di colore bianco in pessime condizioni e sono evidenti macchie di umido. Le pareti della "cucina 02" oltre che regolarmente intonacate e pitturate di bianco in pessime condizioni per la presenza di umidità, sono anche rivestite da tessere di formato 2x2 fino ad un'altezza di circa 1,50m (in condizioni insufficienti). In questo vano è presente anche un vecchio camino non più utilizzato nel quale è stata ricavata una finestra. Tale vano al

suo interno presenta n 2 finestre di cui una, quella ricavata nel camino, con apertura ad anta e l'altra posizionata su una parete nella parte alta con un 'apertura a ribalta. Entrambe sono realizzate in pvc con finitura effetto legno e vetrocamera (in discrete condizioni).

Dal vano "studio" si accede, come già in precedenza sottolineato, anche nel vano "letto 02" con annesso il "bagno 02". L'accesso dallo "studio" al "letto 02" avviene da un varco non chiuso pertanto i due vani risultano liberamente collegati. Nel vano "letto 02" è stato ricavato il "bagno 02" mediante la presentazione della Pratica Edilizia - SCIA n. 25/2014. Questo bagno attualmente risulta inutilizzato per delle problematiche all'impianto idrico. Dal "letto 02" si accede al "bagno 02" tramite una porta in legno verniciato bianca di tipologia a scorrere su binario esterno di fattura grossolana-datata ed in cattive condizioni. Il bagno si presenta privo di aerazione sia naturale che artificiale. E' privo di luce naturale (cieco) in quanto è interposto tra i vani "studio" e "letto 02". Presenta una problematica rilevante di idoneità igienico - sanitario sia rispetto alla sua qualifica di bagno sia rispetto al vano confinate "letto 02". Infatti il muro che attualmente separa i due vani ("letto 02" e "bagno 02") non è a tutta altezza (non si chiude fino al soffitto) ma è interrotto abbondantemente prima. Tale aspetto diventa un problema in quanto il "bagno 02" è anche sprovvisto del soffitto (non è chiuso orizzontalmente). La mancanza di separazione fisica tra i due ambienti pone una rilevante contaminazione tra i due ambienti stessi, aspetto questo che dal punto di vista della normativa igienico- sanitaria risulta assolutamente non consentito. Pertanto tale bagno, nella situazione attuale, non è conforme e si richiede un adeguato completamento. Il "bagno 02" risulta essere completo di lavello, bidet, water (con cassetta di scarico in materiale plastico), un termoarredo verticale moderno in buone condizioni e un piatto doccia in ceramica e un box doccia (commerciale) realizzato con struttura in alluminio e pannellatura in plexiglass non trasparente ma in sufficienti condizioni. Il "bagno 02" è caratterizzato dallo stesso pavimento in piastrelle di forma quadrata in gres-porcellanato con fughe scure come nel resto degli ambienti che compongono il piano primo. Le pareti sono rivestite da tessere di cm 2x2 di colorazione rossastra che nell'angolo doccia hanno un'altezza pari a 2,00m, mentre per le restanti pareti l'altezza è di circa 1,50m. Le pareti sono pitturate di bianco fatta eccezione per una che risulta pitturata con effetto "spugnato" di colore oca. Al suo interno è presente un boiler per l'acqua calda e l'illuminazione è a parete (lampadina a vista).

Il vano identificato come "Letto 02" ha il pavimento come il resto del piano (gres-porcellanato di colore chiaro) in condizioni in generale sufficienti nonostante vi siano alcune piastrelle visibilmente danneggiate (da sostituire). Il battiscopa dello stesso materiale e colore del pavimento si presenta in condizioni insufficienti con anche porzioni mancanti. I muri e la volta sono regolarmente intonacati e pitturati di colore

chiaro, inoltre alcune porzioni di muri sono trattate con una tecnica di pitturazione indefinibile (non omogenea) di colore grigio chiaro. Quest'effetto sembra strategicamente utilizzato per mascherare le evidenti macchie di umido. Infatti sia la volta che i muri presentano macchie di infiltrazioni. Le condizioni di manutenzione, un pò come tutto il piano primo, risultano mediocri e poco curate nel tempo.

Nel vano "letto 02" è presente una portafinestra, priva di balcone, finalizzata solo all'affaccio che dà sul fronte principale del fabbricato originario-abitazione. Essa si presenta realizzata in pvc con finitura effetto legno con vetrocamera (in discrete condizioni) munita di zanzariera e di scuri sempre in pvc. E' presente anche una balaustra a protezione realizzata in ferro zincato in pessime condizioni con evidenti tracce di ruggine in molteplici sue parti. L'illuminazione artificiale avviene mediante una plafoniera a muro di economica fattura (vetro colorato e ferro battuto). L'impianto elettrico è sottotraccia ed è presente un calorifero in sufficienti condizioni. Le cassette elettriche sono incassate a muro con frutti, ma prive di placchette, aspetto questo comune a tutti gli ambienti di entrambi i piani (terra e primo).

Dal vano "letto 02", mediante una porta ad anta realizzata con struttura in alluminio cromato e vetro a specchio, si accede ad un vano scala interno al fabbricato che risulta l'unico collegamento tra il piano primo ed il "lastricato solare di copertura". Il "lastricato solare di copertura" ha una superficie pari al fabbricato originario-abitazione, ad esclusione del vano abusivo ("soggiorno" al piano terra). Il vano scala risulta caratterizzato da due rampe di gradini estremamente ripide e scomode. Questo vano scala in tutte le sue parti interne ed esterne, compreso lo sbarco sul lastricato solare, si presenta in condizioni pessime.

Al "lastricato solare di copertura" si accede tramite una porta in metallo zincato in mediocri condizioni, infatti sono presenti evidenti tracce di usura e ruggine. Sul "lastricato solare di copertura" sono presenti: l'antenna tv, un'unità esterna climatizzatore e una canna fumaria corrispondente all' ex- camino sottostante situato al piano primo (nel vano "cucina 02"). Il lastricato solare si presenta con una pavimentazione non planare ma segue l'andamento della volta sottostante inoltre ha una parte di pavimentazione trattata mediante uno strato di guaina bituminosa colore argento al fine di risolvere i problemi di infiltrazione al piano sottostante. Tale guaina si presenta in condizioni mediocri, risulta cristallizzata soprattutto lungo i risvolti (tra le parti orizzontali con quelle verticali). La restante parte di pavimentazione è a "chianche" realizzate in "lastre di pietra leccese (Cursi)" in pessime condizioni manutentive soprattutto tra le fughe.

Nella parte posteriore al piano terra del fabbricato originario-abitazione è presente uno scoperto retrostante denominato nella planimetria di rilievo come "area scoperta 02" il cui accesso non avviene né dal fabbricato principale né dall'esterno. E' da considerare un'area totalmente inutilizzata, delimitata da un muro di cinta realizzato in maniera

approssimativa e irregolare in blocchi di tufo, si presenta in pessime condizioni. Internamente l'“area scoperta 02” si presenta come un terreno privo di una specifica finalità con del verde spontaneo.

DESCRIZIONE DELLA ZONA

Il fabbricato è inserito in un contesto edilizio urbanisticamente caratterizzato in prevalenza da fabbricati unifamiliari ad uno-due piani, si trova in zona periferica (zona omogenea V8), nel comune di appartenenza Sannicola. Il traffico nella zona è basso, i parcheggi sono numericamente buoni e gratuiti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.

SITUAZIONE URBANISTICA:

L'immobile ricade in zona V8 – secondo il vigente strumento urbanistico generale - Comune di Sannicola (LE).

CONFORMITA' URBANISTICO-EDILIZIA E CATASTALE

In sede di operazioni peritali sono state rilevate le seguenti difformità tra l'unica Pratica Edilizia presente presso l'Uff. Edilizia Privata del Comune di Sannicola (LE) e lo stato attuale dei luoghi. Tali difformità riguardano rilevanti aumenti di cubatura/volumetrici (in incremento) abusivi, ma anche difformità consistenti in modifiche di ripartizioni di spazi interni senza aumento di cubatura e, precisamente:

- Nell'area esterna antistante è stato realizzato un fabbricato costituito da un solo piano fuori terra con al suo interno degli ambienti con finalità non definita. Tale fabbricato è in accorpamento su tre lati sul muro di cinta del lotto oggetto dell'esecuzione immobiliare, si presenta a rustico senza finiture ed è totalmente abusivo. Si tratta di una difformità non sanabile in quanto consiste in un rilevante aumento di cubatura/volumetria. Questo fabbricato si compone di n. 3 vani denominati e identificati nella planimetria di rilievo dello stato attuale dei luoghi come: “Vano abusivo 01”, “Vano abusivo 02” e “Vano abusivo 03”. Questo fabbricato, essendo abusivo, non è riscontrabile in nessuna pratica edilizia, infatti nella “Pratica Edilizia – SCIA n. 25/2014” (unica pratica edilizia presente) non si ha traccia di tale fabbricato, lo stesso fabbricato non risulta nemmeno catastalmente. Al suo interno sono presenti dei vani non definiti con chiarezza nella loro finalità, si può solo presumere data la presenza di una basculante che il vano identificato come “Vano abusivo 01” abbia funzione di box-auto; mentre per i restanti due ambienti (“Vano abusivo 02” e “Vano abusivo 03”) non è di facile identificazione la loro funzione.

In accorpamento al fabbricato originario-abitazione (piano terra e primo) oggetto dell'esecuzione immobiliare sul fronte di ingresso è stato realizzato in aggiunta un ampio vano abusivo di un solo piano. Tale vano non solo risulta il nuovo ingresso dal quale si accede al fabbricato originario- abitazione ma ha anche funzione di soggiorno. Da tale vano “soggiorno” abusivo, attraverso un arco, si accede ai vani

del piano terra e al vano scala che collega il piano terra al piano primo. Tale ambiente non è conforme alla “Pratica Edilizia – SCIA n. 25/2014” in quanto si tratta di un nuovo vano abusivo in aggiunta. Tale difformità è da considerarsi rilevante in quanto si tratta di un abuso con incremento di cubatura-volumetria.

- Al piano terra del fabbricato originario-abitazione sono stati ricavati due vani con nuove finalità. Nella Pratica Edilizia – SCIA n. 25/2014 quello che al piano terra risulta essere un lungo corridoio corrispondente al sottoscala che collega il piano terra al piano primo ed al terrazzino posto al piano primo, nello stato attuale dei luoghi risulta essere stato diviso in due porzioni al fine di ricavare in una porzione il “bagno 01” e nell’altra il “ripostiglio”. Questi due vani “bagno 01” e “ripostiglio” non sono conformi all’unica pratica edilizia presente ed approvata ma si tratta di una difformità sanabile, risolvibile mediante una pratica in sanatoria, in quanto si tratta di una modifica degli spazi senza nessun aumento di cubatura-volumetria.

Inoltre, non vi è corrispondenza tra la “Pratica Edilizia – SCIA n. 25/2014” (unica pratica edilizia) e lo stato attuale dei luoghi riportato nell’elaborato grafico di rilievo redatto dal CTU. In particolare, si evidenzia la diversa identificazione dei vani del fabbricato originario- abitazione tra lo stato attuale dei luoghi-rilievo del CTU e la “Pratica Edilizia – SCIA n. 25/2014” approvata, dovuta al fatto che nella realtà (stato attuale dei luoghi) i vani hanno funzione diversa rispetto a quelle ipotizzate nelle planimetrie di progetto della “Pratica Edilizia – SCIA n. 25/2014”.

Infine, non vi è corrispondenza tra la planimetria catastale e lo stato attuale dei luoghi/realtà.

COSTI DI REGOLARIZZAZIONE

- Spese per la demolizione degli abusi in incremento volumetrico circa €. **15.000,00;**
- Spese relative alle difformità minori sanabili €. **1.000,00;**
- Spese tecniche (sia per demolizione che per regolarizzazione difformità) circa €. **4.000,00.**

PRATICHE EDILIZIE

Il fabbricato unifamiliare è stato edificato presumibilmente alla fine degli anni ‘60 inizi anni ‘70” e dall’accesso agli atti risulta presente solo la seguente pratica:

“Pratica Edilizia – SCIA n. 25/2014” che deve essere considerata ufficialmente/urbanisticamente di riferimento come unica versione nel confronto con l’eventuale legittimità dello stato attuale dei luoghi.

STATO DI POSSESSO

L’immobile è occupato dal titolare di un diritto di abitazione derivante da provvedimento di assegnazione della casa coniugale non opponibile al creditore procedente, in quanto trascritto successivamente all’iscrizione di ipoteca in favore di quest’ultimo.

PREZZO BASE	RILANCIO	CAUZIONE
€ 114.300,00	€ 2.000,00	€ 11.430,00

L'offerta minima ai sensi dell'art. 571 cpc è pari ad € 85.725,00.

Cauzione 10% del prezzo offerto.

DELEGA

per le operazioni di vendita e per provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.c. e per la predisposizione del decreto di trasferimento ed alla formazione del progetto di distribuzione l'avv. Adele Gaetana Lagna, con studio in Galatina (LE), alla Via G. Consenti n. 12, cell. 328/4427677, fax. n. 0836/569426, mail: avvadelelagna@alice.it.

Il nominato professionista provvederà ad espletare le operazioni esclusivamente nella modalità SENZA INCANTO nelle forme **vendita telematica "asincrona"** di cui all'art. 24 D.M. 26 febbraio 2015, n. 32, per il tramite della società **ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO s.r.l.**, quale gestore della vendita telematica, con il sito portale **www.fallcoaste.it**, non ritenendosi, allo stato, probabile che la vendita con la modalità CON INCANTO possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'art. 568 c.p.c. (*ex art. 569 c.p.c.*)

FISSA

in 24 mesi dalla comunicazione della delega la durata dell'incarico, riservandosi di prorogare tale termine ove il Professionista Delegato, prima della scadenza, depositi istanza motivata in tal senso; dispone che, nel caso di mancato svolgimento delle operazioni nel termine, il Professionista Delegato informi il Giudice provvedendo alla restituzione del fascicolo;

DISPONE

lo svolgimento, da parte del Professionista Delegato, **entro il termine di 1 anno dalla emissione della presente Ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a 3**, ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c. e secondo i criteri stabiliti dall'art. 591, 2° c., c.p.c., e **che lo stesso effettui almeno 3 esperimenti di vendita annui**;

DETERMINA

In € 2.000,00 il **fondo-spese** che il creditore precedente deve versare, mediante bonifico diretto sul conto corrente della procedura, nel termine di **45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, se pronunciata fuori udienza, ovvero dalla data di comunicazione al solo Professionista, se resa in udienza** dandone in ogni caso comunicazione alla Cancelleria; nel caso di esaurimento del sopra determinato fondo spese, il professionista delegato, **entro 15 giorni**, provvederà a relazionare detta circostanza al GE, depositando analitico e dettagliato report circa le spese sostenute, onde consentire al GE di adottare i necessari provvedimenti per la continuazione della vendita. In caso di omesso versamento del fondo spese, il Delegato ne farà tempestiva segnalazione al GE con apposita istanza sì da valutare la sussistenza del concreto interesse alla prosecuzione della procedura.

Il delegato è fin d'ora autorizzato ad utilizzare per gli adempimenti relativi alla vendita le somme esistenti sul c/c bancario intestato alla procedura per fondo spese, con obbligo di rendiconto.

Qualora il creditore precedente sia stato ammesso al **patrocinio a spese dello Stato**, i costi per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche saranno prenotati a debito, mentre saranno poste a carico dell'Erario per anticipazione le spese per il gestore della vendita telematica e le spese di pubblicità.

Si precisa che il professionista delegato non dovrà emettere alcuna fattura per i servizi di pubblicità sia nel caso in cui attinga al fondo spese versato dal creditore sia nel caso in cui il creditore sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Le fatture saranno emesse da chi provvede ai servizi pubblicitari ed intestate a nome del creditore precedente anche nel caso di ammissione del creditore al patrocinio a spese dello Stato. Il Giudice con successivo provvedimento porrà di volta in volta la spesa a carico dell'Erario.

Tutte le spese di procedura prenotate a debito o anticipate dall'erario godono del regime della prededucibilità; nel caso di chiusura anticipata della procedura per rinuncia, estinzione, ecc. prima della vendita, tutte le spese prenotate a debito ed anticipate dall'Erario dovranno essere corrisposte all'Erario dal creditore precedente, pena la rivalsa nei confronti dello stesso da parte dello Stato ai sensi dell'art. 134 n. 2 DPR 115/2002.

PONE

a carico del creditore precedente, o, in caso di inerzia di questi, degli altri creditori intervenuti, comunque muniti di titolo esecutivo, il versamento sul conto corrente bancario della procedura esecutiva della somma di € 400,00 per ciascun lotto da porre in vendita in tempo utile per sostenere i costi per la pubblicazione sul Portale, in particolare entro **45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza**; avvisando sin d'ora i creditori che, in caso di mancata effettuazione della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche nel predetto termine (giorni 60 prima della data fissata per l'esperimento di vendita), per causa imputabile allo stesso creditore precedente o ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, per aver omesso di versare il suddetto importo nel termine (di 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza), il professionista delegato rimetterà comunque gli atti al Giudice dell'Esecuzione, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti, dichiarati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 631 bis c.p.c., l'estinzione della procedura;

AUTORIZZA

il professionista delegato:

- a) **all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura esecutiva** vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione, abilitato alle operazioni on-line, ove far bonificare le somme destinate a fondo spese e le somme per la pubblicazione sul PVP, poste a carico del creditore istante e/o dei creditori muniti di titolo esecutivo per il pagamento delle spese di pubblicità. Il Professionista Delegato è sin d'ora autorizzato ad operare su detto conto corrente vincolato, anche on line, nei limiti della delega conferita e

a prelevare senza ulteriore apposita autorizzazione, ma previa specifica dichiarazione inserita nella distinta di prelievo e, comunque, salvo rendiconto, le somme di denaro destinate a spese di pubblicità e/o spese di procedura (bolli, notifiche, accertamenti ipocatastali, richiesta certificato destinazione urbanistica, etc.). Sul predetto conto saranno versate cauzioni, saldo prezzo e spese di trasferimento, nonché tutte le somme a qualunque titolo ricavate dalla procedura.

DISPONE ALTRESI

che il professionista delegato provveda:

- 1) al controllo della titolarità in capo al/i debitore/i esecutato/i dei diritti reali oggetto di apprensione esecutiva, sulla base della documentazione ipo-catastale o della certificazione sostitutiva notarile depositata dal creditore procedente e della relazione dell'esperto già nominato da questo Giudice ai sensi dell'art. 568 c.p.c., e, nell'ipotesi in cui riscontri una discordanza tra diritti pignorati e reale consistenza degli stessi, ad informarne questo Giudice trasmettendogli gli atti senza indugio; ad acquisire il certificato di stato civile del debitore esecutato al fine di verificare se i beni pignorati ricadono in comunione legale ai sensi dell'articolo 177 CC a comunicarlo al giudice qualora questa circostanza non fosse stata considerata dallo stimatore;
- 2) a verificare l'avvenuto deposito di cui agli articoli 498, 499 e 599 c.p.c., sollecitando il creditore procedente nel caso in cui il deposito stesso non sia stato effettuato, a provvedervi immediatamente e comunque prima della richiesta di inizio delle operazioni pubblicitarie, fermo l'obbligo di riferire all'Ufficio circa l'eventuale inerzia del creditore procedente; **l'efficacia del presente ordine di vendita è comunque sottoposta alla condizione dell'avvenuta notifica.**
- 3) al deposito di un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte entro 30 giorni dalla notifica dell'Ordinanza di vendita e periodicamente al deposito di rapporti riepilogativi delle attività svolte;
- 4) a formare l'avviso di vendita, secondo il disposto dell'art. 570 c.p.c. ed in conformità al modello proposto dal G.E. ;
- 5) a determinare il valore dell'immobile a norma dell'art. 568, primo comma, c.p.c., tenendo conto del prezzo di vendita indicato nella relazione redatta dall'esperto nominato dal Giudice ai sensi dell'art. 569, primo comma, c.p.c. e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 173 bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del c.p.c.. Nell'ipotesi in cui il professionista delegato dovesse ritenere, anche sulla base delle predette note, di discostarsi dal valore dell'immobile, così come determinato dall'esperto nominato dal giudice, dovrà indirizzare al G.E. una nota in cui evidenzia specificatamente le ragioni per cui intende individuare un diverso valore dell'immobile stesso;
- 6) a indicare per ciascun lotto il prezzo base per le offerte, che sarà quello fissato conclusivamente dalla perizia di stima, (salva diversa determinazione preventiva del G.E.,

assunta in esito alle osservazioni delle parti o alla scelta tra stime alternative proposte dall'Esperto Stimatore);

- 7) a indicare specificatamente l'ammontare dell'offerta minima ammessa ai sensi dell'art. 571 co. 2 c.p.c. (somma inferiore al prezzo-base di non oltre un quarto);
- 8) a specificare che l'offerta può essere formulata, esclusi il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, solamente in via telematica tramite il modulo web "Offerta telematica" del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del Gestore designato;
- 9) a indicare il conto corrente bancario del gestore sul quale effettuare il versamento delle cauzioni, le cui coordinate sono: **IBAN IT71X0306911884100000010203** con unica causale "ASTA", senza ulteriori specificazioni di dati identificativi della procedura. Il gestore, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto all'apertura di un conto dedicato sul quale dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente le operazioni relative al versamento/restituzione delle cauzioni;
- 10) a informare dell'esclusione della possibilità di rateizzazione del prezzo;
- 11) al controllo dello stato di diritto in cui si trovano gli immobili; in particolare, dovrà:
 - a – indicare la destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 T.U. di cui al D.P.R. 6 giugno 200, n. 380, che dovrà avere validità fino alla data della vendita, e quindi dovrà essere aggiornato dal professionista delegato, tenuto conto che esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio, nonché indicate le notizie di cui all'art. 46 del citato Testo Unico e di cui all'art. 40 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, che determinino la nullità di cui all'art. 46, comma 1, del citato Testo Unico, ovvero di cui all'art. 40, comma 2, della citata Legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso;
 - b – precisare che, per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia, l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina di cui all'art. 40 Legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria, entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
 - c – precisare che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al Testo Unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, oltre alla precisazione che la vendita è fatta a corpo e non a misura e che eventuali differenze di misura non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
 - d – precisare che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità e che non potrà essere revocata per alcun motivo; che, conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici,

ovvero quelli derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle normative vigenti, spese condominiali dell'anno in corso o dell'anno precedente non pagate dal debitore, vizi per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni posti in vendita;

e – evidenziare che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri di competenza della procedura e che solo questi saranno cancellati a spese e cura della procedura medesima.

Le altre formalità (a titolo esemplificativo: fondo patrimoniale, assegnazione della casa coniugale, domanda giudiziale) siano o meno opponibili, non verranno cancellate dal Giudice dell'Esecuzione, ma resteranno a carico dell'aggiudicatario;

f – ai sensi e per gli effetti del D.M. 22.1.2008, n. 37 e del D. Lgs. n. 192 del 2005, l'aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui contenuti dell'ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate nell'elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme sulla sicurezza che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze;

g – gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario;

12) a indicare, nel medesimo avviso, altresì, i soggetti che possono assistere alle operazioni di vendita senza incanto ai sensi dell'art. 20 commi 1 D.M. 32/2015;

13) a procedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 490, comma 1 e 631 – bis c.p.c.; da effettuarsi **60 giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita.**

14) Ad eseguire i seguenti ed ulteriori **adempimenti di pubblicità:**

° Inserimento nel termine di 45 giorni di cui all'art. 490, comma 2, cpc dell'ordinanza di vendita, unitamente alla perizia di stima ed all'avviso di vendita, su rete Internet, all'indirizzo

- www.oxanet.it;

- www.fallcoaste.it;

- www.astegiudiziarie.it

nonché all'indirizzo del gestore designato per la vendita;

° Pubblicazione, per estratto, dell'avviso di vendita:

sull'edizione di "Tuttomercato" (periodico allegato al "Nuovo Quotidiano di Puglia")

"Vendite Giudiziarie",

oltre che sull'eventuale sito web correlato, alle condizioni e negli spazi riservati al Tribunale di Lecce, nell'ultima data di pubblicazione disponibile, che sia di almeno 45 giorni anteriore alla vendita, ai sensi dell'art. 490 ultimo comma c.p.c.;

Il testo della inserzione sul giornale e su Internet dovrà contenere, in particolare, la ubicazione e tipologia del bene, la superficie in mq., prezzo base, importo del rilancio minimo, giorno e ora dell'asta, con indicazione del Custode e del numero della procedura; sarà omesso il nominativo del debitore;

L'inserimento dei dati suindicati, da parte del Professionista Delegato, dovrà rispettare le disposizioni contenute nella Circolare del Garante per la protezione dei dati personali del 7.2.2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25.2.2008.

Il Professionista delegato darà corso alla pubblicità della vendita nei sensi sopra indicati solo previo pagamento dell'importo dovuto per fondo spese e versamento per la pubblicazione sul PVP ed le eventuali integrazioni degli stessi; il Professionista delegato segnalerà al GE l'eventuale inadempimento del creditore procedente che impedisce l'ulteriore corso della vendita.

Della prova dell'avvenuta esecuzione di tutti gli adempimenti pubblicitari – da depositarsi in cancelleria almeno 2 giorni prima delle vendite - sia fatto carico al delegato, il quale dovrà anche aggiornare nella apposita sezione del Portale delle vendite pubbliche gli esiti di ciascun esperimento di vendita ed ogni altro evento relativo alla procedura, in particolare quelli intercorrenti prima della data dell'esperimento di vendita (ad es. sospensione, sostituzione giudice, estinzione, ecc); 15) a fissare la data del primo esperimento di vendita entro 120 gg decorrenti dalla avvenuta costituzione del fondo - spese per le spese di pubblicità e di procedura, da parte del creditore procedente secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;

DISPONE

Con riguardo MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA "TELEMATICA":

- 1) L'offerta di acquisto potrà essere formulata esclusivamente con modalità telematiche tramite il modulo web "Offerta telematica" fornito dal Ministero della Giustizia reperibile attraverso il Portale delle Vendite Pubbliche (<https://pvp.giustizia.it/pvp/>), a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del Gestore designato;
- 2) Il modulo web dispone di una procedura guidata che consente l'inserimento dei dati e dell'eventuale documentazione necessaria, in particolare:
 - a) i dati del presentatore (dati anagrafici – cognome, nome, luogo e data di nascita, CF o P.IVA-, quelli di residenza e di domicilio);
se l'offerente risieda fuori dal territorio nazionale o non abbia un codice fiscale rilasciato dall'autorità dello Stato, deve indicare il codice fiscale rilasciato dal paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall'art. 12 co. 2 d.m. 26.02.2015;
 - b) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni, nonché un recapito di telefonia mobile;

- c)** i dati dell'offerente (se diverso dal presentatore) e relativi dati di partecipazione (a titolo personale, a nome di società, con procura, in comproprietà con altri soggetti, per persona da nominare, in qualità di legale tutore), dati anagrafici, e contatti;
- Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge, tramite il partecipante, renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civile, allegandola all'offerta.
 - Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta o, in alternativa, trasmessa tramite PEC per la vendita telematica, da uno dei genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
 - Se l'offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, l'offerta dovrà essere sottoscritta (salvo che venga trasmessa tramite PEC per la vendita telematica) dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
 - Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (persona giuridica o comunque un ente non personificato) dovrà essere allegato certificato del Registro delle Imprese da cui risultino i poteri rappresentativi ovvero la procura o la delibera che giustifichi i poteri.
 - L'offerta potrà essere presentata per persona da nominare, ma solo da un avvocato, a norma dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c., munito di procura notarile. L'offerente dovrà, altresì, dichiarare se si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa o di altre agevolazioni (salva la facoltà di depositarli successivamente alla aggiudicazione ma prima del versamento del saldo prezzo, unitamente al quale dovranno essere depositate le spese a carico dell'aggiudicatario ex art. 2, comma 7°, del D.M. 227/2015);
- d)** i dati relativi del bene: ufficio giudiziario e numero di ruolo generale della procedura, il numero o altro dato identificativo del lotto, la descrizione del bene;
- e)** l'indicazione del prezzo offerto e il termine per il pagamento del prezzo, i dati di versamento della cauzione e dati di restituzione della cauzione (numero identificativo dell'operazione di bonifico effettuato CRO), il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- f)** la dichiarazione espressa di aver preso visione dei documenti di vendita pubblicati e di accettare il regolamento di partecipazione.
- 3)** Le offerte di acquisto, da intendersi sempre irrevocabili per almeno 120 giorni, salvo i casi previsti dall'art. 571 co. 3 c.p.c., dovranno essere depositate nel rispetto delle modalità indicate sul portale ministeriale (pvp), entro le ore 12.00 del 5° giorno lavorativo (esclusi: sabati, domeniche e festivi) anticipato a quello fissato nell'avviso di vendita telematica, inviandola all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia **offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.**

Nei casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia comunicati al gestore della vendita telematica dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.M. n. 32 del 2015 (il gestore della vendita telematica in questo caso è tenuto a comunicare via pec tale mancato funzionamento al professionista delegato), l'offerta va formulata mediante invio a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto delle modalità indicate sul portale ministeriale (pvp) all'indirizzo del professionista delegato, indirizzo pec che lo stesso avrà cura di comunicare nell'avviso di vendita.

Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.M. n. 32 del 2015, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente e, in tale eventualità, **previa documentazione a cura dell'offerente della tempestiva presentazione dell'offerta**, il gestore della vendita è tenuto a permettere la partecipazione dell'offerente alle operazioni di vendita.

4) L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

5) **L'offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente**, ovvero sia utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati, e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015.

6) Ai sensi dell'art. 571 comma 1 c.p.c., ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale, o di presentatore ex art. 12, comma 5, D. M. 32/2015.

7) Si precisa che, in ogni caso, ai fini della validità dell'offerta, non verranno considerate efficaci:

- a) le offerte che prevedano il pagamento del prezzo in un tempo superiore a 120 giorni;
- b) le offerte non accompagnate da cauzione prestata con le modalità precisate;
- c) le offerte pervenute oltre il termine fissato;
- d) le offerte inferiori di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita;

8) All'offerta dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità:

- una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell'offerente e del presentatore qualora non coincida con l'offerente;
- la documentazione attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) effettuato tramite bonifico bancario sul conto del gestore della vendita telematica dell'importo della cauzione;
- se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge o la dichiarazione ex art.

179 cc qualora si debba escludere l'acquisto dalla comunione (in ogni caso è fatta salva la facoltà del deposito successivo di tale documentazione e dell'estratto dell'atto di matrimonio, anche per gli offerenti in regime di separazione dei beni, all'esito dell'aggiudicazione e prima delle operazioni di trasferimento);

- se il soggetto offerente è minorenni o interdetto o inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare;
- se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia dei documenti (ad esempio, certificato del registro delle imprese, procura, atto di nomina, delibera dei soci, ecc...) dal quale risultino i poteri e la legittimazione ad agire nell'interesse della persona giuridica;
- se l'offerta sia formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata rilasciata al soggetto che effettua l'offerta;
- quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare quello rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale. In ogni caso, deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

9) CAUZIONE

L'offerente, prima di effettuare l'offerta di acquisto telematica, deve versare una cauzione di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario UNICO sul conto corrente appositamente aperto dal gestore della vendita ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO S.R.L. alle seguenti coordinate: **IBAN IT71X0306911884100000010203** entro i termini di deposito riportati nell'avviso di vendita ossia entro **le ore 12.00 del 5° giorno lavorativo (esclusi: sabati, domeniche e festivi) antecedente a quello indicato nell'avviso di vendita telematica**. In particolare, qualora nel giorno e nell'ora fissati per la verifica di ammissibilità delle offerte a delibazione sulle stesse il Gestore non riscontrerà l'avvenuto accredito della somma, la cauzione verrà considerata come non validamente prestata e l'offerta sarà considerata inammissibile.

Per ragioni di segretezza dell'offerta, il bonifico dovrà riportare, quale causale, esclusivamente la dicitura "ASTA", senza alcun riferimento alla procedura, al Tribunale, al Professionista delegato né ad altro elemento che connoti la procedura.

Gli esiti della verifica dell'avvenuto versamento delle cauzioni, prevista nell'art. 17, co. 2, D.M. 32/2015, saranno resi noti al Professionista delegato tramite la piattaforma di gara non prima di centottanta minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

In caso di mancata aggiudicazione o di revoca dell'esperimento di vendita con provvedimento del G.E., l'importo versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito a cura del gestore della vendita al soggetto offerente con disposizione di bonifico da eseguirsi sullo stesso conto corrente utilizzato dall'offerente per il versamento della cauzione, nel termine di tre giorni lavorativi, tale termine decorrerà dalla conclusione delle operazioni di vendita (anche per gli offerenti non ammessi alla gara).

Nel caso di aggiudicazione, l'importo versato a titolo di cauzione sarà trasferito sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva a cura del gestore della vendita (al netto degli eventuali oneri bancari).

9.1) In via alternativa, ai fini dell'invio l'offerta potrà essere:

- sottoscritta dall'offerente con firma digitale e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;

- direttamente trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi degli art. 12, comma 4 e art. 13, d.m. n. 32 del 2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce la firma dell'offerta (a condizione che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'art. 6, comma 4, d.P.R. n. 68 del 2005; il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso previa identificazione del richiedente). Si precisa che tale seconda modalità di sottoscrizione e trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4, D.M. n. 32 del 2015.

- inviata a mezzo di un cd. "Presentatore", ovvero la persona fisica munita di casella pec e firma digitale all'uopo incaricata dall'offerente affinché firmi l'offerta e provveda altresì a trasmetterla tramite la propria casella di posta elettronica certificata in sua sostituzione. Il presentatore deve essere munito di apposita procura redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e dovrà essere allegata anche in copia per immagine all'offerta; potrà invece, presentare un'unica busta nell'interesse di più offerenti che partecipino pro quota fino al raggiungimento della quota dell'intero del bene in vendita; in tal caso la procura dovrà essere rilasciata da tutti gli offerenti con l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuno).

Qualora il presentatore sia un Avvocato che agisca per persona da nominare ex art. 579 cpc, la procura non dovrà essere allegata all'offerta ma allegata alla dichiarazione di nomina che sarà depositata successivamente al Professionista Delegato **entro tre giorni dall'avvenuta aggiudicazione.**

- OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE:

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè un Avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al Professionista

Delegato nei 3 (tre) giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data **non successiva** alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

- ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO:

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei 5 giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

Si precisa che, qualora l'offerente intenda partecipare all'asta per l'acquisto di più lotti nell'ambito del medesimo esperimento di vendita, dovrà necessariamente formulare singole domande di offerta accompagnate dalle relative cauzioni per ciascun lotto di interesse.

Con riguardo all' **ESAME DELLE OFFERTE**

1) Il Professionista Delegato provvederà, solo nella data e nell'ora indicate dall'avviso di vendita, all'esame delle offerte e allo svolgimento della eventuale gara in forma esclusivamente "da remoto" senza la presenza fisica degli offerenti e delle parti processuali che potranno assistere alle operazioni di vendita soltanto telematicamente e secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;

2) La partecipazione degli offerenti all'udienza di vendita telematica, cui avranno accesso solo offerenti ammessi e i soggetti autorizzati come da punto **9.1)** dell'ordinanza.

3) Nel giorno prefissato il Professionista delegato:

- verificherà la validità e la tempestività delle offerte;
- verificherà la data di accredito dell'importo della cauzione, la cui contabile dovrà essere allegata all'offerta, a pena di inammissibilità;
- provvederà a dichiarare ammissibili le offerte valutate regolari e tempestive;
- provvederà a dare avviso di ogni fatto sopravvenuto rilevante in ordine alla condizione giuridica o di fatto del bene, di cui sia venuto a conoscenza;
- dichiarerà eventualmente aperta la gara.

I dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti e alle parti della procedura; a tal fine, il Gestore della vendita telematica procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.

3) per il caso in cui vi siano **PIÙ OFFERTE VALIDE**, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., a procedere:

a) in primo luogo, e in ogni caso alla gara con la modalità telematica asincrona, sulla base della offerta più alta, secondo le modalità determinate al momento dell'indizione della stessa, con l'avvertimento che il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Non sono ammesse offerte in aumento presentate con importi decimali.

In questo caso le offerte minime in aumento saranno pari ad euro 1000 per gli immobili con valore d'asta fino ad euro 100.000, ad euro 2000 per immobili con valore d'asta superiore e sino ad euro 300.000, ad euro 4000 per gli immobili con valore d'asta superiore e sino ad euro 500.000; ad euro 5000 per gli immobili con valore d'asta superiore;

Qualora le offerte risultassero tutte inferiori al VALORE D'ASTA indicato nell'avviso di vendita (nei limiti di ammissibilità dell'offerta e cioè con riduzione sino ad un massimo di un ¼ del prezzo VALORE ASTA), e siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c., in tal caso, il professionista non darà seguito alla gara fra gli offerenti ma procederà alla deliberazione dell'istanza di assegnazione e ai provvedimenti conseguenziali;

b) in secondo luogo, qualora la gara non possa aver luogo per mancanza di rilanci degli offerenti e a meno che siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c., il Professionista delegato aggiudicherà a favore del migliore offerente oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che abbia presentato l'offerta per primo, con la precisazione che – ai fini dell'individuazione della migliore offerta – si deve tener conto nell'ordine dei seguenti elementi: dell'entità del prezzo offerto; dell'entità della cauzione prestata; dei minori termini per il versamento del saldo del prezzo; dalla priorità temporale nel deposito dell'offerta.

Si precisa che la gara tra gli offerenti avrà luogo con la modalità della **gara telematica asincrona** sull'offerta più alta secondo il sistema dei **PLURIMI RILANCI**:

- ✓ i partecipanti ammessi alla gara potranno formulare esclusivamente *on line* le offerte in aumento tramite accesso all'area riservata sulla piattaforma di gara utilizzando le credenziali di accesso comunicate a mezzo posta elettronica certificata dal gestore della vendita;
- ✓ ogni partecipante potrà formulare offerte in aumento nel periodo di durata della gara;
- ✓ il gestore della vendita telematica comunicherà ai partecipanti (mail/sms) ogni rilancio effettuato in modo tale da poter liberamente abbandonare l'aula virtuale ed accedervi solo qualora vogliano formulare un rilancio prima della scadenza del tempo;
- ✓ **la gara avrà inizio nel momento in cui il professionista avrà completato le verifiche di ammissibilità delle offerte ed avrà termine il quinto giorno successivo a quello in cui il professionista ha dato inizio alla gara, nel medesimo orario in cui è iniziata;** Nel computo dei cinque giorni non si computeranno i sabati, le domeniche e le altre festività secondo il calendario nazionale.

✓ Le parti possono assistere alla vendita online la cui data è resa pubblica nelle forme di legge.

✓ EXTRA TIME/PROLUNGAMENTO GARA: qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 10 (dieci) minuti prima della scadenza del predetto termine, la scadenza della gara sarà prolungata, automaticamente, di ulteriori 10 (dieci) minuti per consentire a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci cd. “dell'ultimo minuto” e così di seguito fino a mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento.

Una volta decorso il lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il gestore della vendita telematica comunicherà:

✓ a tutti i partecipanti la maggiore offerta formulata (sempre garantendo l'anonimato tra gli offerenti);

✓ al referente della procedura una notifica circa la conclusione della gara fra gli offerenti.

A questo punto il Professionista delegato, accedendo alla piattaforma di gara, procederà a formalizzare l'aggiudicazione in favore di colui che avrà formulato la migliore offerta redigendo apposito verbale di aggiudicazione allegando ad esso il report di gara rilasciato dal gestore della vendita.

Le comunicazioni ai partecipanti saranno date tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal soggetto partecipante.

4) Per il caso in cui vi sia una UNICA OFFERTA AMMISSIBILE:

a) se l'offerta sarà pari o superiore al VALORE D'ASTA indicato nell'avviso di vendita, l'offerta sarà accolta e il bene aggiudicato all'offerente;

b) se l'offerta sia inferiore al VALORE D'ASTA indicato nell'avviso di vendita (nei limiti di ammissibilità dell'offerta) e cioè con riduzione sino ad un massimo di un ¼ del prezzo VALORE ASTA, in assenza di istanze di assegnazione, l'offerta sarà accolta. Qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che ricorre una seria possibilità di aggiudicare l'immobile a prezzo superiore, il professionista delegato dispone che si proceda ad un ulteriore tentativo di vendita alle stesse condizioni.

Se sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c., dunque al valore di stima, il professionista procederà alla deliberazione dell'istanza di assegnazione e ai provvedimenti conseguenziali.

c) il mancato collegamento “on line” dell'unico offerente non pregiudica l'aggiudicazione che avverrà ugualmente in suo favore.

- il PROFESSIONISTA DELEGATO, INOLTRE:

15) Redige il verbale dell'udienza di vendita, depositandone copia informatica nel fascicolo dell'esecuzione ed allegando ad esso il report di gara automatizzato rilasciato dal gestore della vendita telematica;

16) Nell'ipotesi di vendita di più lotti, cessa le operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att., ove, per l'effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti, sia

stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente al G.E.; le spese legali della procedura saranno valutate dal delegato prudenzialmente, tenuto conto per gli onorari degli avvocati dei valori medi di riferimento di cui al D.M. 55/2014;

17) Riceve la dichiarazione di nomina *ex art.* 583 c.p.c.;

18) in caso di esito infruttuoso della vendita assegna un nuovo termine entro e non oltre i successivi 120 giorni per un ulteriore esperimento di vendita, con le modalità di cui alla presente ordinanza.

Il nuovo tentativo di vendita senza incanto si svolgerà al prezzo base ribassato di un $\frac{1}{4}$, ed il delegato avrà cura di indicare che l'offerta minima potrà essere pari al 75% del prezzo base così come ridotto ed emetterà, separatamente e contestualmente, l'avviso di vendita completo di tutte le indicazioni necessarie – parte integrante del verbale – che dovrà essere trasmesso soltanto alla società concessionaria per la pubblicità.

Riduzioni di prezzo in misura diversa da quella indicata dovranno essere esplicitamente autorizzate dal Giudice dell'Esecuzione, senza che ciò, in ogni caso, possa costituire ragione di ritardo nel sollecito svolgimento dell'incarico.

19) in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita al prezzo base già ribassato o inferiore di $\frac{1}{4}$, e in mancanza di domande di assegnazione, fissa le successive operazioni di vendita con le modalità di cui al precedente punto fino ad un massimo di **complessivi quattro esperimenti di vendita**;

20) rimette gli atti a questo Giudice dell'Esecuzione in caso di infruttuoso esperimento anche della **quarta** vendita ovvero quando il prezzo di vendita è divenuto, a seguito dei diversi ribassi, pari al 20% del valore di stima per ciascun lotto, unitamente ad una relazione su tutta l'attività compiuta sia dal custode – oppure dal delegato che sia anche custode (con specifica indicazione degli accessi compiuti e delle richieste di visita ricevute ed effettuate) - che dal delegato, illustrando analiticamente le spese sostenute, allegando gli estratti del conto corrente della procedura e specificando le ragioni che potrebbero avere ostacolato la vendita; in ogni caso una dettagliata relazione sull'attività svolta (anche con riferimento all'attività del custode in base alle relazioni semestrali da questi trasmesse al delegato che dovrà curare il rispetto di tale incumbente) dovrà essere depositata entro un anno dal conferimento dell'incarico; il delegato dovrà comunque depositare ogni avviso di vendita che sia pubblicato; nell'ossequioso rispetto dei termini sopra indicati, il professionista dovrà avere cura di effettuare 3 esperimenti di vendita durante il corso di un anno; il mancato rispetto di questi termini costituisce fondato motivo per procedere alla revoca dell'incarico ricevuto; resta inteso che, nell'ipotesi di coincidenza nella stessa persona della figura del custode e del delegato alla vendita, la relazione in ordine allo stato occupativo dell'immobile e all'andamento delle procedure di liberazione dovrà essere inviata direttamente dal delegato/custode al G.E.;

21) segnala nel termine di giorni 15 dall'esaurimento del fondo spese la ridetta circostanza, depositando un'analitica relazione sulle somme spese, al fine dell'adozione da parte del giudice dell'esecuzione dei necessari provvedimenti ai fini della continuazione delle attività di vendita;

22) provvede alla notifica degli avvisi di vendita *ex artt. 570 e 576 c.p.c.* e, in generale, di ogni altro atto di competenza del delegato da svolgersi nel contraddittorio, alle parti (creditore e debitori) e ai creditori iscritti di cui all'art. 498 c.p.c., anche per raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per pec; le comunicazioni/notificazioni non sono necessarie nel caso in cui l'atto sia adottato dal professionista nel corso di un'udienza di cui le parti hanno avuto comunicazione (art. 176 c.p.c.); conseguentemente, gli avvisi di vendita successivi al primo, essendo dati in udienza ed inseriti come parte integrante nel verbale, non dovranno essere comunicati; i predetti avvisi, unitamente ai verbali, dovranno comunque essere depositati telematicamente nella Cancelleria del Tribunale per l'inserimento nel fascicolo d'ufficio;

23) **provvede ad acquisire dall'aggiudicatario, nel termine fissato per il versamento del saldo, la dichiarazione antiriciclaggio come previsto dall' art. art. 585 c.p.c. e art. 22 d.lgs 21.11.2007, n. 231. La dichiarazione antiriciclaggio dell'aggiudicatario, nel rispetto dell'incipit dell'art.586 c.p.c. novellato, dovrà essere allegata alla bozza di decreto di trasferimento, secondo le indicazioni fornite con Circolare dalla Sezione commerciale del Tribunale di Lecce di Novembre 2023.**

24) comunica all'aggiudicatario entro 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per il versamento del saldo prezzo tenendo conto delle somme già versate, l'ammontare del residuo prezzo, le spese e altri oneri anche fiscali di trasferimento, ivi compresa la parte del compenso spettante al professionista delegato per le operazioni successive alla vendita, da versare mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie che saranno tempestivamente comunicate dal professionista;

25) riscuote dall'aggiudicatario, nel termine fissato, il saldo del prezzo di aggiudicazione, l'importo delle spese e altri oneri anche fiscali di trasferimento, ivi compresa la parte del compenso spettante al professionista delegato per le operazioni successive alla vendita incombenti sull'aggiudicatario stesso;

26) da tempestivo avviso al G.E. del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.;

27) in caso di richiesta *ex art. 41 T.U.B.* avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni successivi all'aggiudicazione), provvede a comunicare l'importo che dovrà essere versato dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondiario (nel limite del 70% del saldo prezzo) e l'importo che dovrà essere versato sul conto della procedura.

28) verifica l'adempimento dell'obbligo di denuncia previsto dall'art 59 D. Lgs 42/2004

29) predisporre la bozza del decreto di trasferimento (con espressa menzione della situazione urbanistica dell'immobile e **previa nuova verifica delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile**), trasmettendola, unitamente al fascicolo, senza indugio a questo Giudice per l'emanazione.

Se il versamento del prezzo avverrà attraverso la stipula di un contratto di finanziamento, con previsione del versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e contestuale costituzione di garanzia ipotecaria di primo grado sull'immobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento dovrà essere indicato tale contratto. La bozza dovrà contenere altresì l'ordine di cancellazione dei gravami esistenti sull'immobile (a titolo esemplificativo, pignoramenti immobiliari e sequestri conservativi), anche se successivi alla trascrizione del pignoramento. Alla bozza di decreto dovranno essere allegati:

- ove il decreto di trasferimento riguardi terreni, salvo che gli stessi siano pertinenze di edifici censiti al nuovo catasto edilizio urbano e abbiano superficie inferiore ai 5000 mq, certificato di destinazione urbanistica *ex art. 18 L. 47/1985* avente validità di un anno dal rilascio o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il professionista delegato richiederà;
- le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario, unitamente alla copia del documento di identità e le dichiarazioni rese a norma del d.p.r. 445/2000;
- attestazione circa la ricezione da parte del professionista delegato delle somme necessarie sia per il trasferimento che per le formalità successive poste a carico dell'aggiudicatario;

30) esegue le formalità di registrazione, trascrizione (rammentando che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 585 comma 3° c.p.c., "*il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata*"), annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, comunica lo stesso nei casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché espleta le formalità di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole conseguenti al decreto di trasferimento;

31) accerta se l'immobile da trasferire è stato oggetto di trascrizioni ed iscrizioni di data successiva alla trascrizione del pignoramento. **In tal caso occorrerà effettuare avviso ai creditori aventi diritti di prelazione iscritti successivamente alla trascrizione del pignoramento,** con l'avvertimento che l'emanando decreto di trasferimento conterrà l'ordine di cancellazione anche delle formalità successive alla trascrizione del pignoramento *ex art. 586 c.p.c.*;

32) Restituisce all'aggiudicatario eventuali somme residue che risultino eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento, dandone comunque atto nel progetto di distribuzione;

33) notifica il D.T. al debitore, se non costituito nel fascicolo della procedura;

34) Si rapporta con lealtà e correttezza nei confronti del custode giudiziario (nel caso in cui le due figure non coincidano nella stessa persona), curando di ricevere ogni 6 mesi un'aggiornata relazione sullo stato occupativo dell'immobile e sull'andamento delle procedure di liberazione;

35) provvede ad ogni altro incombente, anche di carattere fiscale, che ai termini di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene, ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c.;

36) richiede tempestivamente ai creditori la loro nota di precisazione del credito, chiedendo, inoltre, la liquidazione delle proprie competenze al giudice dell'esecuzione; analogo onere spetta al custode;

37) forma, entro 30 giorni dal versamento del prezzo di aggiudicazione e, comunque, non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dell'ultimo decreto di trasferimento in caso di più lotti, un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo trasmette al giudice dell'esecuzione, il quale, effettuate le verifiche, procederà al suo deposito. Il P.D. entro trenta giorni dal deposito fissa, innanzi a sé, ai sensi dell'art. 596 c.p.c, l'udienza per la discussione sul progetto di distribuzione, tenendo presente che tra la comunicazione dell'invito e la data della comparizione innanzi al Professionista Delegato devono intercorrere almeno 10 giorni, e che l'udienza si svolgerà ai sensi dell'art. 597 c.p.c., per cui le parti che non intendano formulare osservazioni non dovranno comparire né depositare note telematiche;

38) notifica il provvedimento in cui fissa la comparizione delle parti avanti a sé ai creditori, anche via PEC e al debitore nelle forme di cui all'art. 492 c.p.c. se non costituito;

39) dà atto dell'approvazione del progetto di distribuzione, se all'esito della comparizione non sorgono contestazioni tra le parti, rimette gli atti al giudice dell'esecuzione, il quale dispone sui pagamenti in conformità al piano di riparto approvato, autorizzando il professionista delegato al prelievo e al pagamento dal c/c intestato alla procedura delle relative somme in favore di ognuno dei creditori in aderenza al citato progetto;

40) in caso di eventuali contestazioni sollevate innanzi a sé, ne dà atto nel verbale e rimette gli atti al Giudice dell'Esecuzione, il quale provvede ai sensi dell'art. 512 c.p.c.;

41) effettua, pertanto, entro 7 giorni dal provvedimento di autorizzazione del G.E. ad eseguire i pagamenti, l'assegnazione delle somme attribuite agli ausiliari ed ai singoli creditori e provvede alla chiusura del conto corrente intestato alla procedura esecutiva;

42) deposita, entro 10 giorni dall'esecuzione dei pagamenti, un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente, allegando alla relazione la prova dei pagamenti compiuti;

43) il custode/delegato provvederà a far effettuare le visite all'immobile previa richiesta degli interessati da effettuarsi per il tramite del Portale delle Vendite Pubbliche (accedendo all'apposita funzione "prenota visita immobile" compilando il form di

prenotazione; il professionista/custode identificato sul portale quale “soggetto al quale rivolgersi per la visita del bene” riceverà una mail di notifica che potrà poi essere gestita accedendo all’apposita area riservata del PVP “gestione richieste visita immobile); ovvero tramite e-mail inviata al suo indirizzo.

SUL SALDO PREZZO E SPESE DI AGGIUDICAZIONE

Il saldo del prezzo dovrà essere versato entro il termine di 120 giorni dall’aggiudicazione nella vendita senza incanto (ovvero entro il più breve termine indicato dall’aggiudicatario nell’offerta presentata ai sensi dell’art. 571 c.p.c.). L’aggiudicatario dovrà versare, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie che saranno tempestivamente comunicate dal professionista, il residuo prezzo e l’importo delle spese necessarie per il trasferimento detratto l’importo per cauzione già versato. Ai fini dell’art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo; nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell’avvenuta operazione a saldo. L’aggiudicatario, entro lo stesso termine fissato per il deposito del saldo prezzo e, comunque, entro 120 giorni dall’aggiudicazione, dovrà versare altresì – a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura e/o bonifico sul conto corrente della procedura l’importo delle spese ed altri oneri anche fiscali di trasferimento, nonché in favore del P.D. il 50% del compenso spettante al professionista delegato per le operazioni relative alla fase di trasferimento della proprietà nonché le relative spese generali. Solo all’esito di tali adempimenti sarà emesso il decreto di trasferimento.

Se l’esecuzione forzata si svolge su impulso o con l’intervento del creditore fondiario (banca o cessionario del credito avente i requisiti di cui all’art. 58 della Legge Bancaria), l’aggiudicatario (che intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, ove ricorrano le condizioni di legge) dovrà versare direttamente alla banca mutuante (o al cessionario del credito) la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito di questa (art. 41 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385), nel termine di cinquanta giorni dalla data anzidetta (ovvero nel termine di venti giorni ove il procedimento esecutivo, iniziato prima del 01/01/1994, sia ancora soggetto alla precedente normativa sul credito fondiario, ex art. 161 comma 6 del citato decreto legislativo), versando l’eventuale residuo nei successivi dieci giorni (ovvero quaranta giorni per i procedimenti iniziati prima del 01/01/1994) e, consegnando alla cancelleria la quietanza emessa dalla banca mutuante.

Inoltre, l’aggiudicatario, unitamente al saldo del prezzo, dovrà versare anche una somma idonea a coprire le spese di trasferimento a suo carico, il cui importo verrà indicato dal Professionista Delegato dopo l’aggiudicazione.

Solo all’esito degli adempimenti precedenti, del pagamento delle spese e altri oneri fiscali di trasferimento, ivi compresa la parte del compenso spettante al professionista delegato

per le operazioni successive alla vendita, da parte dell'aggiudicatario, sarà emesso il decreto di trasferimento.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 587 c.p.c., in caso di mancato versamento nei termini del saldo del prezzo e degli oneri tributari, la vendita sarà revocata e l'aggiudicatario inadempiente perderà la cauzione versata a titolo di multa.

Ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c. comma 7, *“se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo”* **entro il termine di 5 giorni** dalla scadenza del termine per saldare il prezzo.

Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione tale circostanza; entro il termine fissato per il versamento del prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura, ovvero mediante consegna di assegno circolare al delegato. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 585 ultimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento il giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione: “rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di... da parte di... a fronte del contratto di mutuo a rogito... e che le parti mutuante e mutuatario hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che conformemente a quanto disposto dall'articolo 585 c.p.c. è fatto divieto al conservatore dei registri immobiliari presso il servizio di pubblicità immobiliare dell'agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota”. In caso di revoca della aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura.

Nel caso in cui l'offerente debba conseguire la disponibilità delle somme necessarie per l'aggiudicazione dell'immobile contraendo mutui ipotecari con un Istituto di credito, nel tempo intercorrente tra la pubblicazione dell'avviso di vendita e la data dell'asta, dovrà contattare l'istituto di credito prescelto, il quale provvederà all'istruttoria della pratica di mutuo.

PER QUANTO ATTIENE AL RILASCIO DELL'IMMOBILE

- a) Relativamente agli immobili occupati dal debitore e/o dal suo nucleo familiare, dispone che il professionista delegato, ove ricorrano le situazioni di cui all'art. 560, comma 9 riferisca tempestivamente al giudice dell'esecuzione per gli opportuni provvedimenti;
- b) relativamente agli immobili non destinati ad abitazione dell'esecutato e dei suoi familiari, ordina, con efficacia immediatamente esecutiva, al debitore pignorato, nonché a qualunque terzo occupi l'immobile senza titolo opponibile alla procedura, di consegnare

immediatamente, e comunque entro il termine di gg. 10 dalla notifica del presente provvedimento, gli immobili pignorati, liberi da persone e cose, al custode giudiziario;

c) In ogni caso, anche relativamente agli immobili occupati dal debitore e/o dal suo nucleo familiare, dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, provvede senza indugio all'attuazione del provvedimento di cui all'art. 586 c.p.c., secondo comma, salvo espresso esonero dal rilascio da parte dell'aggiudicatario.

Il professionista nominato comunichi, entro il termine di trenta giorni, la presente ordinanza alle parti ed agli eventuali creditori iscritti non intervenuti.

Lecce, 25 marzo 2026

Il Giudice dell'Esecuzione
dott. Antonio Barbetta